

Whistleblowing – Note operative

Procedura per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

(aggiornamento 10 settembre 2024)



Sommario

1. Premessa	2
2. Definizioni	2
3. Riferimenti normativi	3
4. Oggetto del <i>whistleblowing</i>	4
5. Chi può effettuare la segnalazione	4
6. Contenuto della segnalazione	5
7. I canali di presentazione delle segnalazioni	6
8. Canale interno UniSiena	6
9. Gestione delle segnalazioni	7
10. Conclusione della procedura di verifica	8
11. Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni	8
12. Sistema di tutele e protezione del segnalante e delle altre figure coinvolte	8
13. Responsabilità del/della segnalante	9
14. Segnalazione esterna all'ANAC	9
15. Divulgazione pubblica	10

1. Premessa

L'Università di Siena è impegnata nel favorire la trasparenza, la legalità e la valorizzazione delle competenze e delle capacità delle persone che lavorano con noi.

L'Università, a questo specifico fine, favorisce l'utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi.

Le presenti Note operative, predisposte sulla base della normativa nazionale (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937) e delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023), si pongono l'obiettivo di favorire un ambiente di lavoro sano, caratterizzato da senso di appartenenza e legalità, tutelando dipendenti e collaboratori/trici dell'Ateneo che segnalano condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Le Note, perciò, individuano l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa e al contempo le modalità con le quali vanno effettuate le segnalazioni di violazioni; le prescrizioni cui debbono attenersi i soggetti incaricati di gestire le predette segnalazioni; la riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge, al soggetto segnalante.

Qualora il/la segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), l'aver effettuato una segnalazione con le modalità indicate nelle presenti Note operative non la/lo esime dall'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.

2. Definizioni

whistleblowing è l'istituto che definisce le attività di regolamentazione e di gestione delle procedure volte a proteggere la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico. La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico. Chi la effettua contribuisce all'emersione di una potenziale ipotesi di illegittimità e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli non solo per l'amministrazione di appartenenza, ma per l'interesse pubblico collettivo;

whistleblower (persona segnalante) è la persona fisica che, nell'interesse pubblico, effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Il comportamento del/della *whistleblower* è tutelato dall'ordinamento in quanto persegue l'interesse pubblico del buon funzionamento della pubblica amministrazione. Se non adeguatamente tutelato, il/la whistleblower potrebbe omettere di effettuare la segnalazione per timore di subire misure discriminatorie o ritorsioni a suo danno;

segnalazione interna è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna dell'Ateneo;

segnalazione esterna è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna dell'ANAC, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023;

divulgazione pubblica o **divulgare pubblicamente** significa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

facilitatore è la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all' interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

persona coinvolta o segnalato è la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

contesto lavorativo è quello dove si svolgono attività lavorative, professionali o comunque in ambito istituzionale, presenti o passate, collegabili all'Ateneo attraverso cui, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

ritorsione è qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

ANAC è l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RPCT è il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Ateneo. Come specificato da ANAC nelle Linee guida n. 311/2023, il/la RPCT è il soggetto che riceve le segnalazioni e ne garantisce la riservatezza attraverso l'individuazione e il presidio della gestione della procedura;

referenti di Ateneo per la gestione delle segnalazioni sono individuati/e dal/dalla RPCT tra il personale dell'Ateneo con comprovata esperienza specifica nel settore e nominate/i con D.D.G. Possiedono un'adeguata formazione in materia di privacy e della disciplina del whistleblowing. Affiancano il/la RPCT nella gestione amministrativa e legale delle segnalazioni.

3. Riferimenti normativi

L'istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto in Italia dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. Legge Anticorruzione) con l'art. 54 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oggi abrogato, prevedendo un regime di tutela della persona segnalante condotte illecite di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

L'istituto è stato riformato dal D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing), entrato in vigore il 30.03.2023, che ha acquisito efficacia a decorrere dal 15 luglio 2023 dando attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Ai sensi dell'art. 10, c. 1 del citato D.Lgs. 24/2023, l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con Delibera n. 311 del 12.07.2023, ha adottato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne". Tali Linee Guida "sono da intendersi sostitutive delle LLGG adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021".

4. Oggetto del whistleblowing

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto del whistleblowing.

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente con cui il/la segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il /la whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero concretizzarsi. Elementi fondanti possono essere costituiti anche da irregolarità e anomalie che il/la segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

Tale istituto è finalizzato alla tutela della singola persona fisica. Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rientrano invece nell'ambito di applicazione della norma.

In particolare, i fatti oggetto di segnalazione ricomprendono:

- ✓ i comportamenti, gli atti e/o le omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità dell'amministrazione;
- ✓ gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ✓ gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- ✓ gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- ✓ gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori precedentemente indicati;
- ✓ violazioni relative ai sistemi informativi, alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali.

È necessario che la segnalazione sia effettuata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e che il danno, o il potenziale danno, rivestano carattere di rilievo pubblico.

Il whistleblowing non riguarda invece le lamentele di carattere personale di chi segnala oppure richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro e non deve essere utilizzato per perseguire fini personali.

5. Chi può effettuare la segnalazione

La segnalazione al/alla RPCT dell'Ateneo può essere effettuata da:

- ✓ personale docente, personale dirigenziale e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;
- ✓ lavoratori/lavoratrici autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione, comprese/i dottorande/i e assegniste/i di ricerca;
- ✓ lavoratori/lavoratrici e collaboratori/collaboratrici delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'Università;

- ✓ libere/i professioniste/i e consulenti;
- ✓ volontari/e e i tirocinanti comunque denominati anche non retribuite/i;
- ✓ persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

I /le “segnalanti” sono ritenute/i tali anche quando i relativi rapporti giuridici non siano ancora iniziati o siano già terminati allorché le informazioni sugli illeciti siano state acquisite rispettivamente in fase precontrattuale o nel corso del rapporto nel frattempo terminato.

● Si specifica che nell’ipotesi di docenti o di personale tecnico-amministrativo di ruolo, funzionalmente assegnati all’AOUS (c.d. personale convenzionato) la segnalazione avente ad oggetto violazioni registrate nello specifico contesto dell’Ateneo deve essere inoltrata al/alla RPCT di quest’ultimo. Nel caso di violazioni registrate nel contesto dell’AOUS alla quale il/la segnalante è funzionalmente assegnata/o, la segnalazione deve essere inoltrata al/alla RPCT dell’Azienda.

● Si evidenzia che, al fine di favorire le opportunità di espressione del senso civico da parte di ciascun componente della comunità accademica e l’emersione di eventuali fenomeni corruttivi, l’Università di Siena ha ampliato la platea dei destinatari delle forme di tutela previste dalla legge, assicurando anche a studentesse e studenti un’efficace tutela della riservatezza per chi denuncia eventuali episodi di illegalità. Il diritto allo studio è garantito dalla Costituzione italiana ed eventuali casi di clientelismo, corruzione, baronato, raccomandazioni danneggiano gravemente l’immagine dell’Università, con grave danno per tutta la Comunità accademica.

6. Contenuto della segnalazione

Il/la segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. In particolare la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- ✓ generalità e recapiti del/della segnalante;
- ✓ descrizione del fatto;
- ✓ circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ✓ generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere il fatto segnalato;
- ✓ eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
- ✓ indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato e ogni altra informazione che possa essere di utilità per il riscontro del fatto segnalato.

La segnalazione deve essere sottoscritta dal/dalla segnalante.

Le segnalazioni di cui alla presente procedura devono essere presentate compilando i moduli scaricabile dal sito web dell’Università degli Studi di Siena, nella sezione di Amministrazione Trasparente dedicata al [Whistleblowing](#).

Eventuali segnalazioni anonime, anche se presentate utilizzando il sopra detto modulo, non verranno prese in considerazione nell’ambito della procedura di whistleblowing¹. Queste ultime saranno trattate alla stregua di altre segnalazioni anonime.

¹ La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma la casistica del soggetto che, nell’inoltare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la ratio della norma è assicurare la tutela del/della segnalante, mantenendo riservata la sua identità. vedi ANAC Det. n. 6/2015, Parte II Ambito di applicazione, punto 2. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante.

7. I canali di presentazione delle segnalazioni

Il D.Lgs. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

Canale interno all'Ente

Il canale di segnalazione interna (vedi successivo par. 8) consentendo di effettuare una segnalazione in forma scritta, anche con modalità informatiche, garantisce la riservatezza dell'identità del/della segnalante, dei soggetti *facilitatori*, della persona coinvolta nonché dei soggetti menzionati, per qualunque titolo, nella denuncia, del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Il ricorso al canale interno viene incoraggiato dal legislatore in quanto più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.

Canale esterno presso ANAC

L'istituzione e la gestione del canale esterno di segnalazione (vedi successivo par. 13) competono, in via esclusiva, all'ANAC.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica attivata dall'Autorità anticorruzione oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale attivati da ANAC ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, ossia rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, può beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 solamente se, al momento della divulgazione pubblica ricorrono le condizioni previste dall'art. 15 del citato Decreto. (vedi successivo par. 13)

Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il/la whistleblower ha anche la possibilità di denunciare alle Autorità competenti, giudiziarie e contabili, le condotte illecite di cui sia venuta/o a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

8. Canale interno UniSiena

Chi, avendone titolo², voglia segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui sia venuta/o a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, di collaborazione, consulenza o del ruolo di studente o studentessa dell'Ateneo, può farlo utilizzando una delle seguenti modalità:

Segnalazione in forma scritta:

- ✓ attraverso la casella mail anticorruzione@unisi.it appositamente dedicata alla ricezione delle segnalazioni.
- ✓ tramite servizio postale (anche posta interna), utilizzando i due moduli di seguito indicati e disponibili nel sito web istituzionale, alla pagina web dedicata al [Whistleblowing](#).

² Vedi sopra punto 5. "Chi può effettuare la segnalazione"

Nel primo caso la segnalazione è a forma libera, purchè contenga tutte le informazioni necessarie, e giunge ad una casella monitorata esclusivamente dai/dalle Referenti di Ateneo per la gestione delle segnalazioni che ne garantiscono la riservatezza e provvedono a contattare immediatamente il/la RPCT.

Nel secondo caso, invece, devono essere utilizzati i due moduli predisposti appositamente dall'Ateneo, uno contenente i dati del segnalante (Modulo A) e l'altro in cui vanno riportati i dati della segnalazione e allegati i documenti a supporto della segnalazione (Modulo B). Tali moduli, debitamente compilati, devono essere imbustati separatamente e su ogni busta, in base al contenuto della stessa, deve essere apposta una delle seguenti diciture "dati del segnalante" oppure "dati della segnalazione". Entrambe le buste devono essere inserite in un'ulteriore busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura "riservata personale - non aprire" ed inviata a Università degli Studi di Siena, c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo, via Banchi di sotto, 55 – 53100 Siena (SI);

Segnalazione in forma orale previa richiesta, effettuata tramite invio di una e-mail alla casella anticorruzione@unisi.it, di un'apposita audizione con il/la RPCT e, nel caso si ritenga opportuno, anche in presenza di un/una Referente di Ateneo per la gestione delle segnalazioni. In occasione dell'audizione il/la segnalante può rilasciare dichiarazioni aventi ad oggetto le informazioni sulle violazioni e contestualmente produrre la documentazione in suo possesso.

In tutti i casi sopra menzionati, all'esito della segnalazione, il/la whistleblower riceve un avviso di ricezione da parte del/della RPCT entro 7 giorni dall'avvenuta segnalazione.

- Nel caso in cui all'Ateneo pervenga una segnalazione qualificabile come "whistleblowing" mediante modalità diverse da quelle indicate in precedenza, il soggetto ricevente la trasmette immediatamente alla RPCT e comunque entro tre giorni dal ricevimento della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di tutela della riservatezza e dell'identità del segnalante.

9. Gestione delle segnalazioni

1) Il/la RPCT, e/o i/le Referenti di Ateneo, ricevono la segnalazione e con la massima riservatezza:

- ✓ viene identificato il segnalante: nome e cognome, qualifica e ruolo, ecc.;
- ✓ si separano immediatamente tali dati identificativi dal contenuto della segnalazione, conservandoli in luogo sicuro;
- ✓ si attribuisce alla segnalazione un apposito codice sostitutivo dei dati identificativi;

2) la segnalazione, oramai priva di qualunque dato identificativo del segnalante, viene registrata attraverso il protocollo riservato in modalità "altamente confidenziale", consultabile solo dei soggetti espressamente abilitati;

3) avvio della verifica della fondatezza delle condotte illecite segnalate. La verifica della fondatezza delle condotte illecite segnalate è di competenza del/della RPCT, che vi provvede effettuando ogni attività opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Il/La Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza può avvalersi della collaborazione dei Referenti di Ateneo per la gestione delle segnalazioni.

10. Conclusione della procedura di verifica

Al termine della conclusione possono verificarsi 3 scenari:

a) la segnalazione risulta fondata, per cui il/la RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- ✓ a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- ✓ a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Ufficio/struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare, in presenza dei relativi presupposti;
- ✓ a inviare l'esito dell'accertamento direttamente all'ufficio procedimenti disciplinari qualora l'autore della violazione accertata sia un dirigente.

b) la segnalazione risulta infondata e, quindi, si procede all'archiviazione;

c) la segnalazione risulta infondata però nel corso della procedura sono emerse responsabilità a carico del segnalante. In tale scenario:

- ✓ nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, la tutela del segnalante non può essere assicurata e resta ferma la sua responsabilità;
- ✓ qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

11. Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento UE 2016/679 e 3, c. 1, lett. e), del D.Lgs. 51/2018.

12. Sistema di tutele e protezione del segnalante e delle altre figure coinvolte

L'Università garantisce la piena ed effettiva osservanza del sistema legale di tutela e protezione dei segnalanti; in particolare, assicura la riservatezza con riguardo:

- ✓ all'identità del segnalante e del facilitatore;
- ✓ all'identità del segnalato (persona coinvolta) e di altri soggetti menzionati nella segnalazione;
- ✓ al contenuto della segnalazione e alla documentazione allegata.

L'Università presidia e rispetta il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e dei soggetti indicati all'art. 3, c. 5 del D.Lgs. 24/2023, che sono:

- ✓ facilitatori interni, ossia le persone fisiche che operano all'interno dell'Università e che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- ✓ persone che hanno un rapporto giuridico con l'Università e che sono legate al/alla segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ i/le colleghi/e di lavoro del/della segnalante;

- ✓ gli enti di cui il/la segnalante è proprietario o presso cui lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

La segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990.

Le procedure predisposte dall'Università degli Studi di Siena assicurano la riservatezza della identità delle persone coinvolte in ogni fase della procedura. Coloro che ricevono o sono coinvolte/i, anche se accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligate/i a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e in tal senso si intende integrato il codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Siena.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del/della segnalato (c.d. incolpato/o), l'Università garantisce la riservatezza dell'identità del/della segnalante, per cui se l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l'identità del/della segnalante non verrà rivelata. Qualora la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basi, in tutto o in parte, sulla denuncia del/della segnalante e la segnalazione e la conoscenza dell'identità del/della segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato/o, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Colui che è sottoposto al procedimento disciplinare potrà accedere al nominativo del segnalante solo se ciò sia "*assolutamente indispensabile*" per la propria difesa. La richiesta sarà valutata dal/dalla Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari e verificata dal/dalla RPCT. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, il/la Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari dovrà adeguatamente motivare la scelta come peraltro previsto dalla Legge 241/1990.

Quando, dopo accurate valutazioni, la rivelazione della identità della persona segnalante e/o delle informazioni sono ritenute indispensabili, deve essere data esplicita comunicazione in forma scritta al/alla segnalante, specificando accuratamente le ragioni della rivelazione dei dati riservati.

L'Ateneo tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

13. Responsabilità del/della segnalante

La tutela della persona segnalante non può essere assicurata e resta ferma la sua responsabilità, nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche al solo scopo di danneggiare il/la denunciato/a o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del/della segnalante.

14. Segnalazione esterna all'ANAC

Il/la segnalante può effettuare una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nei seguenti casi:

- ✓ la segnalazione interna inviata al/alla RPCT dell'Università non ha avuto seguito nei termini previsti;
- ✓ il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficacia seguito o potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- ✓ la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

15. Divulgazione pubblica

Nel caso in cui si ricorra alla divulgazione pubblica delle violazioni, il/la segnalante mantiene il diritto alla protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 esclusivamente se:

- ✓ ha previamente effettuato una segnalazione al/alla RPCT dell'Università ed una segnalazione all'ANAC oppure, qualora ci siano i presupposti, una segnalazione direttamente all'Autorità anticorruzione e non sia stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa;
- ✓ ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ✓ ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione all'ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (per es. rischio di occultamento o distruzione di prove, fondato timore che il destinatario della segnalazione sia colluso con l'autore o direttamente coinvolto nella realizzazione della violazione).

Documentazione a supporto

- [Direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione](#)
- [DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali](#)
- [ANAC Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023](#)